

PREMESSA

La Corte dei conti riferisce al Parlamento sul risultato del controllo eseguito sulla gestione della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) per l'esercizio 2012, ai sensi degli articoli 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 e 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509¹. Riferisce, altresì, su quanto di particolare rilievo accaduto sino a data corrente.

¹ Il precedente referto, relativo all'esercizio 2011, è in Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Doc. XV, n. 456.

PARTE PRIMA – Profili generali**1. Equilibri di bilancio e contenimento della spesa: inquadramento normativo**

L'assetto istituzionale della Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG, d'ora innanzi anche Cassa o Ente), soggetto di diritto privato (nella specie dell'associazione) ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, non fa registrare, nell'anno cui si riferisce la presente relazione, modifiche sostanziali che abbiano diretto e specifico riferimento all'attività della Cassa.

Assumono rilievo le numerose disposizioni contenute nella legislazione di questi ultimi anni, che hanno come destinatarie tutte le Casse, misure finalizzate, da una parte, ad assicurare la sostenibilità delle gestioni nel medio-lungo periodo, dall'altra a garantire il contenimento della spesa, in particolare del personale e per consumi intermedi, nonché a regolare la gestione degli investimenti per l'effetto che da essi deriva sui conti pubblici.

Con riguardo al primo profilo è da ricordare come l'art. 24, comma 24 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito nella legge n. 214 del 2011, al fine di assicurare l'equilibrio finanziario di lungo periodo proietti a cinquanta anni l'orizzonte temporale di riferimento del bilancio tecnico.

In tal senso, gli enti previdenziali privatizzati sono tenuti ad adottare misure volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche entro e non oltre il 30 settembre 2012 come disposto dal comma 16 novies, dell'art. 29, della legge n. 14 del 2012, di conversione del decreto legge n. 216 del 2011. Trascorso tale termine senza l'adozione dei previsti provvedimenti, ovvero nel caso di parere negativo dei Ministeri vigilanti, l'art. 24, comma 24, del decreto legge n. 201/2011 dispone con decorrenza dal 1° gennaio 2012 che si applichino le misure correttive ivi previste (calcolo delle pensioni con il metodo contributivo; contributo di solidarietà).

Con la circolare del 22 maggio 2012 (adottata in esito a Conferenza dei Servizi delle amministrazioni vigilanti) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha impartito indicazioni sulla predisposizione dei bilanci tecnici da parte degli enti di previdenza privati, alla luce anche delle disposizioni di cui al citato art. 24 del decreto legge n. 201. È disposto, tra l'altro, - ferma restando la necessità che i bilanci siano redatti su un periodo di cinquanta anni - che il tasso di redditività del patrimonio non possa in ogni caso essere posto in misura superiore all'1 per cento in termini reali. È poi previsto che la verifica dell'equilibrio tra entrate contributive e spese per

prestazioni pensionistiche contenute nei bilanci tecnici possa tener conto, in caso di disavanzi annuali di natura contingente e di durata limitata, come fattore di compensazione, dei rendimenti annuali del patrimonio, come sopra determinati.

Quanto alle misure di contenimento della spesa - per lo più riferibili a tutti gli enti inseriti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche annualmente predisposto dall'ISTAT ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196, nel cui ambito sono da comprendere anche le Casse privatizzate (in tal senso è la recente pronuncia del Consiglio di Stato n. 6014 del 2012) - vanno ricordati:

- l'art. 8, comma 15 del citato decreto legge n. 78 del 2010, che stabilisce che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
- l'art. 9, comma 1 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, che prevede, per il triennio 2011-2013, che il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio non possa superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010;
- l'art. 14, del decreto legge n.98 del 2011, attribuisce a decorrere dal 2011, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) il controllo sugli investimenti delle risorse finanziarie e sulla composizione del patrimonio degli enti previdenziali privatizzati. Alla medesima Commissione sono attribuiti compiti di osservazione, monitoraggio e analisi della spesa previdenziale, avvalendosi dei dati messi a disposizione dalle amministrazioni vigilanti e dagli organi di controllo. Le modalità con cui la COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti in merito alle risultanze dell'attività di controllo sono stabilite dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 giugno 2012;
- l'art. 18, comma 22 bis del decreto legge n. 98 del 2011 , convertito nella legge n. 111 del 2011, ove stabilisce che, dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza

obbligatorie, i cui importi complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, siano assoggettati ad un contributo di perequazione²;

- l'art. 2, comma 2 del decreto legge 138 del 2011, convertito con legge n. 148 del 2011, che istituisce un contributo di solidarietà del 3 per cento sui redditi di importo superiore ai 300.000 euro annui;
- l'art. 8 comma 3 del decreto legge n. 95 del 2012, prevede la riduzione in misura pari al 5% nel 2012 e al 10% a decorrere dal 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nel 2010 (classificati in base alle disposizioni della circolare RGS n. 5 del 2 febbraio 2009) e il versamento, entro il 30/09/2012, delle somme derivanti da tale riduzione in apposito capitolo del bilancio dello Stato;
- il combinato disposto dell'art. 29, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 7 del decreto legge n. 95 del 2012, che prevede la possibilità, ovvero impone per determinate categorie merceologiche (fatte salve le autonome procedure previste da tale ultima disposizione), di acquistare beni e servizi attraverso convenzioni Consip o centrali di committenza regionali;
- l'art. 3, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012, prevede che non si applichi l'aggiornamento degli indici ISTAT per il 2012, 2013, 2014 ai canoni dovuti dalle amministrazioni di cui al conto consolidato della PA per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali;
- l'art. 5, commi 2, 7, 8 e 9, del decreto legge n. 95 del 2012, prevede:
 - il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;
 - il rispetto del limite di valore dei buoni pasto, a partire dal 1° ottobre 2012, in misura non superiore ai 7 euro;
 - il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi alla fruizione di ferie, riposi e permessi spettanti al personale;
 - il divieto di attribuire consulenze a personale dello stesso ente in quiescenza che svolgeva attività corrispondenti a quelle oggetto dell'incarico;
- l'art. 8, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012, che pone a carico degli enti una serie di interventi e di iniziative volti a conseguire obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa per l'acquisto di beni e servizi e di riduzione della spesa pubblica.

² È, peraltro, da rilevare come la Corte costituzionale con sentenza n. 116 del 2013 abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione in epigrafe.

A completezza del quadro normativo testé esposto - che ha diretto riferimento a norme di contenimento della spesa e di regolazione degli investimenti - è utile fare anche menzione delle seguenti disposizioni, di rilievo per gli enti previdenziali privatizzati:

- art. 32 del decreto legge n.98 del 2011 secondo cui gli enti previdenziali destinatari di contribuzioni obbligatorie previste per legge devono essere qualificati alla stregua di organismi di diritto pubblico e come tali tenuti all'applicazione del Codice degli appalti;
- art. 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2013) dispone per gli anni 2013 e 2014 il limite di spesa pari al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili;
- art. 1, comma 143 della medesima legge di stabilità, in materia di divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi il medesimo oggetto.

Un cenno, infine, è da riservare all'articolo 1, comma 169, della legge n. 228 del 2012 che ha disposto che avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata annualmente dall'ISTAT è ammesso ricorso alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione.

1.1 *Le misure adottate dalla CIPAG* – La Cassa nella relazione sulla gestione del 2012, come già prima al Collegio dei Sindaci (relazione al Collegio sindacale del 5 novembre 2012), ha dato indicazioni sugli adempimenti adottati in attuazione delle previsioni normative cui nel paragrafo precedente è fatto richiamo.

Quanto alle disposizioni sugli equilibri di bilancio e previdenziale cui ha riferimento l'art. 24, comma 24 del decreto legge n. 201 del 2011, attraverso l'acquisizione di bilanci tecnici che coprano un arco di tempo cinquantennale, si fa rinvio a quanto esposto nei capitoli 5 (parte prima) e 3 (parte seconda) di questa relazione.

Del pari si riferisce nel capitolo 2 (parte seconda) sull'osservanza delle prescrizioni afferenti le regole in tema di acquisto e vendita dei beni immobili ai fini del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica.

Con riguardo alle misure di contenimento della spesa che hanno riferimento alle Casse previdenziali privatizzate in quanto soggetti inclusi nell'elenco delle Amministrazioni Pubbliche comunicato dall'ISTAT e pubblicato sulla G.U., ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 è ben noto come il Consiglio di Stato con la sentenza n. 06014/2012 in data 28 novembre 2012 abbia riconosciuto la legittimità dell'inclusione delle casse previdenziali privatizzate nell'elenco Istat, precisando come i) la trasformazione in enti privatizzati operata dal d.lgs. n. 509/1994 abbia lasciato "immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo"; ii) l'applicabilità di prestazioni patrimoniali non sia frutto di una valutazione arbitraria dell'Amministrazione, ma, al contrario, corrisponda alla qualificazione pubblica degli enti medesimi e ai criteri stabiliti dalla legge.

Ciò premesso è da dire che la CIPAG ha attuato per il 2011 e 2012 il blocco del trattamento economico ordinario spettante ai dipendenti (art. 9, comma 1 del d.l. n. 78 del 2010) accantonando i relativi risparmi (peraltro di limitata entità) in apposita posta nel fondo rischi a titolo di arretrati a tutto il 2012. A tale orientamento la Cassa è giunta – come specificato nella relazione illustrativa – "in attesa della definizione delle ulteriori impugnative pendenti in merito all'inclusione [della Cassa] nell'elenco Istat"³.

³ Deve essere rilevato, da ultimo, come il Tar del Lazio con sentenza nr. 05938 del 2013 (depositata il 12.06.2013) abbia respinto il ricorso delle Casse privatizzate con motivazioni, per una parte, sostanzialmente analoghe a quelle formulate dal Consiglio di Stato con la ricordata Sentenza 06014 del 2012 e, per altra, con riguardo all'asserito riconoscimento "legislativo" degli elenchi Istat all'indomani dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (introdotte dal decreto legge n. 16 del 2012).

In relazione, poi, alle disposizioni di revisione della spesa pubblica contenute nel decreto legge n. 95/2012, l'ente comunica essersi adeguato al sistema di acquisizione delle forniture tramite Consip (art. 1, comma 7) rappresentando di avervi fatto ricorso (per es. per la telefonia mobile), salva la possibilità di procedere diversamente in caso di costi inferiori.

Quanto all'aggiornamento dei canoni ISTAT (art. 3, comma 1), la Cassa ha inviato ai proprietari dell'immobile "Palazzo Malaspina" (sede di alcuni uffici della CIPAG, in locazione passiva) la comunicazione di non applicazione per gli anni 2012, 2013 e 2014 dell'aggiornamento del canone secondo gli indici ISTAT. È in corso, inoltre, il monitoraggio degli immobili dati in locazione a pubbliche amministrazioni ai fini delle eventuali riduzioni dei canoni alle scadenze contrattuali.

La CIPAG, inoltre, a decorrere dal 1° ottobre 2012 ha adeguato il valore di buoni pasto (art. 5, comma 7) da € 11,20 a € 7⁴.

Quanto, poi, alle regole per la razionalizzazione della spesa per consumi intermedi (art. 8, comma 3), la CIPAG ha provveduto a versare i relativi risparmi per il 2012 (€ 187.102), nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato⁵.

Un cenno, infine, agli interventi posti in essere da CIPAG con riguardo alle disposizioni di contenimento aventi decorrenza successiva la 31 dicembre 2012.

E' stata disposta, con riguardo alle spese automobilistiche (art. 5, comma 2), la riduzione del 50 per cento, nell'anno 2013, dello stanziamento sul relativo capitolo di bilancio. L'ente ha poi fornito assicurazioni circa l'adempimento delle disposizioni in materia di ferie e di trattamenti economici sostitutivi (art. 5, comma 8) e di attribuzione di incarichi di consulenza (art. 5, comma 9), rispetto ai quali è disposta nel 2013 la riduzione dello stanziamento di bilancio.

⁴ Occorre, però, rilevare che tale riduzione, come osservato dal Collegio dei Sindaci nel verbale n. 204 del 2013, è solo nominale in quanto concomitante a un accordo sindacale che prevede la corresponsione del beneficio in presenza di un orario di cinque ore in luogo delle sette ore e trenta previste in precedenza.

⁵ A tale riguardo è da porre in evidenza come il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con quello dell'economia e delle finanze, con nota del 12/07/2013, ha ritenuto che l'importo in riferimento debba essere ricalcolato comprendendovi anche i rimborsi spese agli organi di amministrazione e controllo.

2. Il sistema pensionistico

Riferimenti puntuali all'evoluzione del sistema attraverso il quale la Cassa provvede ai propri obblighi istituzionali di assistenza e previdenza a favore degli associati sono contenuti nelle precedenti relazioni della Corte dei conti, alle quali si fa rinvio.

Qui basti ricordare come la Cassa provvede ai trattamenti di previdenza e assistenza nei confronti dei geometri e geometri laureati iscritti all'Albo professionale e dei loro familiari, trattamenti consistenti, a norma della disciplina statutaria e regolamentare, nelle seguenti prestazioni: pensioni di vecchiaia, di anzianità, d'invalidità, di inabilità, ai superstiti (di reversibilità o indirette); indennità di maternità e provvidenze straordinarie agli iscritti, ai pensionati ed ai superstiti che vengano a trovarsi in particolari condizioni di bisogno.

Come già posto in evidenza nelle precedenti relazioni, il sistema tecnico-finanziario della Cassa è un sistema a ripartizione, cui è applicato il metodo del calcolo reddituale delle prestazioni pensionistiche (metodo di calcolo già previsto dalla l. n. 773/1982, di riforma della Cassa) che ormai sopravvive per le sole pensioni di vecchiaia, di inabilità, di invalidità e ai superstiti.

A decorrere dal 1 gennaio 2007 è stato introdotto, infatti, nel rispetto del principio del pro rata, il criterio del calcolo contributivo per la liquidazione delle pensioni di anzianità, fermi restando i requisiti di accesso relativi all'anzianità contributiva ed all'età anagrafica. Sempre al sistema contributivo, fanno riferimento le disposizioni (delibere n. 3/2008 e n. 8/2008) con le quali è disposto il calcolo delle pensioni di vecchiaia per le annualità contributive eccedenti la quarantesima, nel rispetto del principio del pro rata per le anzianità già maturate al 31 dicembre 2008.

La Cassa, al fine di garantire le prestazioni nel lungo periodo e l'equilibrio tendenziale tra le prestazioni medesime e i contributi versati, ha disposto il progressivo incremento dell'aliquota della contribuzione soggettiva (Comitato dei Delegati del 24 maggio 2006). Aliquota fissata nella percentuale del 10 per cento per il 2007, con un successivo aumento biennale dello 0,5 per cento a decorrere dal 2008, sino ad arrivare al 12 per cento nel 2014. E' stabilito, nel medesimo arco temporale, l'innalzamento con cadenza biennale, del contributo soggettivo e di quello integrativo minimo, rispettivamente fissati in € 1.750 (per arrivare ad € 2.500 nel 2014) ed in € 700 (€ 1.000 nel 2014). Con riguardo al contributo integrativo è da ricordare come, con decorrenza già dall'1 gennaio 2004, la maggiorazione percentuale è stata portata dal 2 al 4 per cento.

Per il 2012, l'aliquota della contribuzione soggettiva è, dunque, fissata all'11,5 per cento (per redditi fino a € 142.450); il contributo soggettivo minimo in € 2.250 (di pari importo nel 2011); quello integrativo minimo in € 900 (invariato dal 2011). Questi importi sono stabiliti nella delibera n. 181/2011 adottata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, con la quale è stato anche individuato, per il medesimo anno, il coefficiente di rivalutazione su base ISTAT delle pensioni e di rivalutazione degli scaglioni di reddito ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza (pari nel 2012 all'1,55 per cento intero e 0,47 per cento ridotto).

Nuovi incisivi interventi ha adottato la Cassa nel periodo compreso tra il 2010 e il 2012 al fine di garantire – in ragione anche dell'attenzione sempre maggiore del legislatore agli equilibri di bilancio degli enti previdenziali e alla sostenibilità delle gestioni nel tempo – provvedimenti strutturali idonei ad assicurare il rispetto dei necessari equilibri economico-finanziari, senza trascurare i profili connessi all'adeguatezza dei trattamenti pensionistici.

In tal senso, per le pensioni di vecchiaia, è disposto (delibera n. 6 del 2009) l'innalzamento graduale del requisito di età dai 65 ai 67 anni, per arrivare a 70 anni con la riforma del 2012 (delibera n. 3/2012).

Interventi hanno riguardato anche la pensione di vecchiaia contributiva, per maturare la quale è richiesto, a regime dal 2016, il compimento di 67 anni di età e 20 anni di contribuzione effettiva (attualmente 65 anni di età e 5 di contribuzione effettiva) e il cui ammontare non può essere inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale Inps annualmente rivalutato.

Misure di un qualche rilievo hanno avuto anche riferimento alle contribuzioni. In particolare, sono disposti il graduale innalzamento del contributo soggettivo (dall'11,5 per cento nel 2013 al 15 per cento nel 2017) e dei contributi soggettivi e integrativi minimi (rispettivamente da 2.500 nel 2013 a 3.250 nel 2017 e da 1.000 nel 2013 a 1.625 nel 2017), mentre l'aliquota del contributo integrativo è fissata al 5 per cento dall'1 gennaio 2015.

È, inoltre, ampliato a regime dal 2015 l'arco contributivo di riferimento per il calcolo pensionistico di vecchiaia dai migliori venticinque anni sugli ultimi trenta, ai migliori trenta anni sugli ultimi trentacinque.

Un ulteriore intervento, infine, ha riguardato la modifica dei coefficienti di trasformazione per il calcolo contributivo dai 65 agli 80 anni.

Altri provvedimenti riguardano l'indicizzazione dei redditi da considerare per le pensioni retributive (dal 100% al 75%) e il blocco della rivalutazione per le pensioni più alte nell'arco temporale 2013-2019.

Dal lato ordinamentale è, poi, da considerare come nel 2013 abbia ottenuto l'approvazione dei Ministeri vigilanti la modifica statutaria con la quale è previsto che la Cassa possa attuare, anche attraverso la partecipazione a consorzi o società che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, forme di incentivazione alla professione favorendo l'accesso al credito degli iscritti.

3. Gli organi

Gli organi della Cassa – rinnovati nel corso del 2013, con la conferma del presidente già in carica - sono costituiti dall'Assemblea degli iscritti, dal Comitato dei delegati degli iscritti, dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente, dalla Giunta esecutiva e dal Collegio dei sindaci, tutti di durata quadriennale, ad eccezione, com'è ovvio, dell'Assemblea degli iscritti.

L'esercizio 2012 non vede, dunque, modifiche nella composizione degli organi, mentre la composizione del Collegio sindacale è stata rinnovata nel novembre del 2011.

L'onere complessivo del 2012 per compensi agli organi e rimborsi spese è di C/mgl 3.686 (€/mgl 3.330 a favore dei componenti degli organi di amministrazione e C/mgl 356 per il Collegio sindacale) con un decremento di €/mgl 442,669 rispetto al 2011 (€/mgl 4.108), pari in percentuale al 10,3 per cento.

La flessione di questa spesa è essenzialmente da ricondurre alla delibera del Comitato dei Delegati con la quale si è disposta la riduzione del 15 per cento degli oneri per indennità di carica e altri compensi e rimborsi agli organi per il biennio 2012-2013.

Le tabelle da 1 a 1.2 riportano i dati analitici, quali forniti dalla Cassa, relativi alla misura dei compensi e delle altre indennità ai componenti gli organi, per i quali è prevista la rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.

(Tabella 1)

(euro)

Indennità di carica (importo annuo)	2011	2012
Presidente	102.919	87.841
Vice presidente	56.605	48.115
Componente giunta esecutiva	41.168	34.992
Componente consiglio di amministrazione	36.022	30.618
Presidente collegio sindacale	18.525	15.747
Componente collegio sindacale	15.438	13.122
Componente comitato dei delegati	3.088	2.624

(Tabella 1.1)

(euro)

Indennità giornaliera per funzioni istituzionali e di viaggio o indennità giornaliera per specifici incarichi aggiuntivi (importo unitario)	2011	2012
Presidente	257,30	218,70
Vice presidente	257,30	218,70
Componente giunta esecutiva	257,30	218,70
Componente consiglio di amministrazione	257,30	218,70
Presidente collegio sindacale	257,30	218,70
Componente collegio sindacale	257,30	218,70
Componente comitato dei delegati	257,30	218,70

(Tabella 1.2)

(euro)

Gettone di presenza (importo unitario)	2011	2012
Presidente	102,92	87,48
Vice presidente	102,92	87,48
Componente giunta esecutiva	102,92	87,48
Componente consiglio di amministrazione	102,92	87,48
Presidente collegio sindacale	205,84	174,96
Componente collegio sindacale	205,84	174,96
Componente comitato dei delegati	102,92	87,48

4. Il personale

La consistenza del personale della Cassa è indicata nella tabella 2. Essa, nel 2012, è costituita da 69 uomini e 84 donne, e subisce variazioni in incremento sul 2011 per dieci unità, tutte riferibili alle aree funzionali. Delle unità di personale in servizio, 9 sono a tempo determinato.

(Tabella 2)

	2011	2012
Direttore Generale	1	1
Dirigente	6	6
Quadri	7	7
Area A	26	27
Area B	92	93
Area C	11	19
Area D	0	0
Totale	143	153

Nella relazione sullo scorso esercizio era posto in evidenza come il 23.12.2010 fosse stato rinnovato il CCNL per il personale non dirigente degli enti previdenziali privatizzati, con un incremento delle componenti economiche dell'1,4 per cento a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno e dello 0,6 per cento dal successivo mese di dicembre.

Alle nuove assunzioni è da ricondurre, pur nella complessiva diminuzione dei costi, l'incremento pur lieve delle voci stipendi e compensi accessori evidenziato nella tabella 4.

La Cassa ha, infatti, dato attuazione alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 1, della l. n. 122 del 2010 in materia di contenimento delle spese in parola.

Per quanto attiene ai dirigenti, il rapporto di lavoro è regolato da contratti individuali a termine (che rinviano per la parte giuridica al contratto collettivo di categoria).

I costi per il direttore generale sono esposti nella tabella 3 e sono di uguale importo nel 2011 e nel 2012, salvo che per l'accantonamento al TFR.

(Tabella 3)

(euro)

Direttore Generale	2011	2012
Retribuzione da contratto	210.000	210.000
Oneri previdenziali e assistenziali	61.153	61.153
Accantonamenti TFR	1.023	1.763

La tabella 4 dà conto per gli esercizi 2010, 2011 e 2012 del costo globale del personale, comprensivo di stipendi, straordinari, indennità ed incentivi.

(Tabella 4)

(euro)

	2010	2011	2012
Retribuzioni	6.537.123	6.552.224	6.574.784
Oneri previdenziali e assistenziali	2.318.014	2.359.467	2.342.189
Spese varie	335.217	364.664	339.200
Totale A	9.190.355	9.276.355	9.256.173
Trattamento di fine rapporto	70.667	88.590	71.036
Accantonamento al Fondo rischi	0	41.094	52.224
Totale B	9.261.022	9.406.040	9.379.433

La flessione del costo globale e l'incremento del numero dei dipendenti ha determinato, nel 2012, la diminuzione del costo unitario medio (-6,8 per cento a fronte di un +2,9 per cento nel 2011 sul precedente esercizio) come mostra la tabella 5.

(Tabella 5)

(euro)

	2010	2011	2012
Costo globale del personale	9.261.022	9.406.040	9.379.433
Unità di personale	145	143	153
Costo unitario medio	63.869	65.777	61.303

Quanto all'incidenza dei costi complessivi del personale sui costi di amministrazione (calcolati al netto della quota annua di ammortamento), la tabella 6 ne mostra l'andamento negli ultimi quattro anni e, in particolare, pone in evidenza l'incremento, pur non marcato, del rapporto percentuale nel 2012, in ragione di una diminuzione delle voci di costo prese in considerazione più sensibile del decremento degli oneri per il personale.

(Tabella G)

(euro)

	2009	2010	2011	2012
Spese per gli Organi dell'Ente	4.110.789	4.167.197	4.108.441	3.685.772
Costi del personale	8.767.744	9.261.022	9.406.040	9.379.433
Acquisto di beni, servizi e oneri diversi	7.436.071	7.098.689	7.240.974	6.192.877
Totale	20.314.604	20.526.908	20.775.455	19.258.082
Percentuale costi per il personale su totale costi di funzionamento	43,16%	45,12%	45,32%	48,70

5. I bilanci consuntivi e tecnici

La Cassa, in aggiunta al sistema di contabilità finanziaria previsto dallo Statuto (bilancio preventivo, sue variazioni e rendiconto), adotta un sistema di contabilità improntato ai principi del bilancio civilistico, al fine di utilizzare criteri maggiormente aderenti alla natura di soggetto privato.

Vengono, pertanto, predisposti lo stato patrimoniale, il conto economico, la nota esplicativa, corredati dalla relazione degli amministratori sull'andamento della gestione e da quelle del Collegio dei sindaci e della Società di revisione contabile.

La Cassa predispone, altresì, sulla base dei propri documenti contabili e di quelli di Groma srl, società da essa controllata al 100 per cento, un bilancio consolidato, composto dalla situazione patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

Nelle rispettive relazioni concernenti i bilanci consuntivi e consolidato per l'esercizio 2012, il Collegio dei sindaci e la Società di revisione contabile hanno espresso, l'uno, parere favorevole all'approvazione dei bilanci, l'altra, il giudizio che essi sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico della Cassa.

Con riguardo al rendiconto il Collegio dei sindaci ha, peraltro, ribadito la raccomandazione ad un attento e assiduo monitoraggio dell'andamento della gestione.

Nella seconda parte della relazione sono approfonditi gli aspetti afferenti all'andamento della gestione economico-patrimoniale dell'Ente nel 2012, anche in raffronto con gli ultimi tre esercizi.

Al fine di fornire un quadro di sintesi della composizione del patrimonio dell'Ente – la cui consistenza, fermo rimanendo il principio dell'equilibrio attuariale tra entrate per contributi e spese per prestazioni, costituisce elemento di rilievo per la sostenibilità della gestione – i grafici seguenti indicano sia le percentuali degli investimenti mobiliari e di quelli immobiliari, sia la ripartizione per tipologia degli investimenti finanziari.